

**NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE. APPROVAZIONE DEI CRITERI
ATTUATIVI**

FINALITA'	Sostegno alle MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).
R.A. PRS XI Lgs.	51. Sostegno all'export delle imprese
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>I beneficiari sono le imprese che, al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere micro, piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014; • avere una sede operativa in Lombardia almeno al momento dell'erogazione del contributo; • avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al momento dell'erogazione del contributo; • non avere ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerale per le medesime spese; • essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; • non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis) (in caso di contributo richiesto ai sensi del Reg (UE) 1407/13) • non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente (in caso di contributo richiesto ai sensi del Reg (UE) 1407/13); • non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 (in caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021). • avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia; • essere in regola con i versamenti contributivi, la verifica sarà effettuata a mezzo DURC; • non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Anno 2020 - 2021: € 2.618.000
FONTI DI FINANZIAMENTO	Risorse autonome regionali Euro 1.810.000,00 + risorse del sistema camerale Euro 808.000,00
TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • contributo a fondo perduto • percentuale di contribuzione pari al 70% delle spese • valore massimo del contributo € 10.000,00 • valore minimo dell'investimento € 4.000,00

REGIME DI AIUTO

La misura intende essere rivolta al potenziamento e differenziazione delle imprese relativamente alle possibilità legate all'e-commerce in un'ottica di non essere rivolta come aiuto subordinato a quantitativi di esportazione né come creazione di reti di vendita ma alla possibilità di utilizzare ogni modalità informatica dovuta alla evoluzione del mercato, anche in questa fase di crisi economica dovuta alla pandemia, in modo da offrire i propri prodotti e servizi online sia per il mercato domestico che per il mercato estero favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore.

Gli aiuti sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:

1) del Regolamento (UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2) oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate.

Sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", un'impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili. In caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che

	<p>approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell'art.54 del DL 34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del DL 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi. • gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2020
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Al momento della presentazione della domanda, le imprese interessate dovranno avere già individuato il portafoglio prodotti da proporre sul canale di vendita online, i mercati esteri di destinazione e uno o più canali specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e del mercato di destinazione. Le aziende potranno presentare progetti relativi all'apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale per l'export dei propri prodotti tramite l'accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forniti da terze parti, che siano retailer, marketplace o servizi di vendita privata, a condizione che la transazione commerciale avvenga tra l'azienda e l'acquirente finale; • realizzati all'interno del portale aziendale proprietario. Al termine delle attività previste, i progetti dovranno aver dimostrato l'avvio dell'attività di vendita online salvo che l'impresa, in fase di descrizione del progetto, sia in grado di dimostrare che la tipologia di prodotti e/o mercato di riferimento rendano impossibile o non conveniente l'effettuazione delle transazioni commerciali online. In questo ultimo caso, il portale e-commerce dovrà quanto meno permettere la possibilità di richiedere un preventivo o un ordine di acquisto.
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di registrazione ed eventuali quote determinate in percentuale sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute durante il periodo di validità del progetto); b) analisi di fattibilità del progetto, con particolare riferimento alle esigenze di adeguamento amministrativo, organizzativo, formativo, logistico, di acquisizione di strumenti e servizi; c) organizzazione di interventi specifici di formazione del personale (fino a un limite massimo del 20% della somma delle restanti voci di spesa); d) acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment; e) realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti

	<p>(p.e.: predisposizione delle schede prodotto nonché di tutorial, gallery fotografiche, webinar, per la presentazione degli articoli e relative traduzioni in lingua);</p> <p>f) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile), anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali marketplace forniti da soggetti terzi;</p> <p>g) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business commerce, ad esempio simulatori 3D olografici che permettano di visualizzare gli ambienti (es. per mostrare la propria azienda: dotazione tecnologica, parco macchine,..) servizi, lavorazioni e prodotti (visualizzando i dati tecnici di interesse, esempi di lavorazioni effettuate, etc..);</p> <p>h) sostegno al posizionamento dell'offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati esteri selezionati;</p> <p>i) automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web (API – Application Programming Interface);</p> <p>j) raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi CRM;</p> <p>k) protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel portafoglio prodotti nei mercati di destinazione prescelti;</p> <p>l) campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali (fino un limite massimo del 20% della somma delle restanti voci di spesa)</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione da Unioncamere Lombardia. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. Verranno svolte un'istruttoria formale per la verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità a cura del soggetto attuatore con l'ausilio delle Camere di commercio lombarde e un'istruttoria tecnica ad opera di un Nucleo di valutazione appositamente designato, tesa a verificarne la qualità progettuale.</p> <p>Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100 dei criteri valutativi del progetto. I soggetti richiedenti saranno finanziati in ordine di punteggio fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista. Più nello specifico, l'assegnazione avverrà con le seguenti modalità: seguendo l'ordine di punteggio, in primo luogo ciascun contributo sarà finanziato per il 50% con fondi messi a disposizione dalla rispettiva Camera di commercio (in funzione della sede dell'impresa) e per il restante 50% con fondi di Regione Lombardia. Una volta esaurite le risorse messe a disposizione da tutte le Camere di commercio, i fondi di Regione Lombardia rimanenti saranno assegnati, sempre scorrendo la lista delle imprese estratte, senza più considerare il vincolo territoriale. Il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell'adozione e pubblicazione del provvedimento di ammissione ai benefici oggetto della misura, è stabilito di 60 giorni dalla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande.</p>
SOGGETTO GESTORE	Unioncamere Lombardia.

**MODALITA' DI
EROGAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE**

I contributi saranno erogati dal soggetto attuatore, per il tramite delle Camere di commercio, in un'unica soluzione a saldo, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario. Le risorse verranno messe a disposizione del soggetto gestore ai sensi della DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019 (50% all'approvazione della graduatoria, 40% a seguito di relazione intermedia, 10% a saldo a seguito di rendicontazione a giugno 2021).



Bonaccini & Partners
Società di Consulenza Direzionale
Via Giuseppe Meda, 51
20141 Milano (MI)
Cell. +39 3478585444
Email info@bonaccini.it
Web www.bonaccini.it
P. IVA 03615110966